

Interrogazione (Bernardini) sul carcere di Poggioreale e risposta del Sottosegretario Caliendo

Atto Camera

5-03200 Bernardini: Sulle drammatiche condizioni di detenzione nella Casa circondariale di Poggioreale, come evidenziate dal Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli. Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco e Zamparutti.

Presentata giovedì 8 luglio 2010, seduta n. 350

Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:

con ordinanza del 20 aprile 2010 la dottoressa Angelica Di Giovanni, presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli ha disposto “che la direzione della Casa Circondariale di Poggioreale si attivi con pronta sollecitudine per eliminare ogni possibile situazione di contrasto con l’articolo 27 della costituzione e con l’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, informandone tempestivamente questo magistrato di sorveglianza”;

il presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli, quindi, prendendo atto della drammatica situazione degli istituti di pena della Corte di appello di Napoli ha inviato, alle rispettive direzioni, l’ordine di disporre quanto necessario per eliminare l’evidente contrasto tra le condizioni di vita all’interno degli istituti di pena partenopei e le norme vigenti;

vista l’importanza e la rilevanza del citato provvedimento giudiziario, la prima firmataria del presente atto ritiene opportuno riportarne integralmente il contenuto: “La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nella sentenza Sulejmanovic c. Italia, del 16 luglio 2009 ricorda che: “...L’articolo 3 della Convenzione sancisce uno dei valori fondamentali delle società democratiche. Proibisce in termini assoluti la tortura e le pene o i trattamenti disumani o degradanti, a prescindere dal comportamento della persona a riguardo (Saidic. Italia n. 37201/2006 del 27 febbraio 2008 e Labita c. Italia, n. 26772/1995). Esso impone allo Stato di assicurarsi che ogni prigioniero sia detenuto nelle condizioni che sono compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione del provvedimento non esponano l’interessato a pericoli o a prove di un’intensità che ecceda il livello inevitabile di sofferenza inerente la detenzione e che, avuto riguardo alle esigenze pratiche della detenzione, la salute ed il benessere del prigioniero siano assicurati in modo adeguato”;

rilevato che una situazione di “sovrappopolazione carceraria grave pone in sé il problema che cade sotto l’articolo 3 della Convenzione, come ricorda la Corte Europea, v’è da sottolineare che altri aspetti delle condizioni di detenzione sono da prendere in considerazione nell’esame del rispetto della detta disposizione. Tra questi figurano la possibilità di utilizzare la toilette in modo privato, l’aerazione disponibile, l’accesso alla luce ed all’aria naturali, la qualità del riscaldamento ed il rispetto delle esigenze sanitarie di base”;

infatti, su quest’ultimo punto, la Corte Europea ha dedotto la violazione dell’articolo 3 perfino nei processi in cui ogni detenuto disponeva da 3 a 4 metri quadrati dato che la mancanza di spazio si accompagnava ad una mancanza di ventilazione e di luce (Moisseiev c. Russia del 9 ottobre 2008 e Vlassov c. Russia del 12 giugno 2008). Considerato che il Giudice nazionale, per consolidata giurisprudenza e ormai principio convenzionale acclarato, è tenuto a conformarsi alle pronunce della Corte Europea, pur sempre nel rispetto degli orientamenti costituzionali, e che l’eventuale mancato rispetto delle indicazioni della Corte costituirebbe autonoma violazione della Convenzione, indipendente da quelle denunciate dalla parte ricorrente. Rilevato, peraltro, che l’Italia con l’adesione alla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, si è impegnata a conformarsi alle sentenze definitive della Corte Europea nelle controversie nelle quali è parte (articolo 46 della Convenzione). Letta la sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 23 settembre 2009, che nel rivalutare il ruolo complessivo del Magistrato di Sorveglianza nei suoi rapporti con le altre istituzioni ed in particolar modo con l’amministrazione penitenziaria, precisa che “...la norma (l’articolo 69 o.p.), nel quinto comma (ultimo periodo) dispone che il magistrato di sorveglianza “impartisce, inoltre, nel corso del trattamento, disposizioni dirette ad eliminare eventuali violazioni dei diritti dei condannati e degli internati”. La parola “disposizioni”, nel contesto in cui è inserita, non significa segnalazioni (tanto più che questa modalità d’intervento

forma oggetto di apposita previsione nel primo comma dell'articolo 69), ma prescrizioni ed ordini, il cui carattere vincolante per l'amministrazione penitenziaria è intrinseco alle finalità di tutela che la norma stessa persegue”;

ed ancora la stessa Corte Costituzionale nella citata sentenza, ricorda che: “Pertanto, resta valido quanto già affermato da questa Corte con la citata sentenza 212 del 1997, per la quale l'ordinamento penitenziario, nel configurare l'organizzazione dei giudici di sorveglianza (magistrato e tribunale di sorveglianza) ha dato vita ad un assetto chiaramente ispirato al criterio per cui la funzione di tutela giurisdizionale dei diritti dei detenuti è posta in capo a tali uffici della magistratura ordinaria”;

Rebus sic stantibus, attualmente il numero dei detenuti presenti nella Casa Circondariale di Napoli “Poggioreale” è di 2.759 a fronte di una capienza di 1.400 unità, ormai quasi il doppio, per cui la situazione è tale da essere oggettivamente, di per sé, possibile fonte di violazione dell'articolo 3 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Di tutta evidenza, peraltro, appare la compromissione del dettato costituzionale, articolo 27 della Costituzione, atteso che in tali condizioni, resta difficile assicurare la concreta realizzazione del principio per cui “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Rilevata l'esigenza indifferibile di garantire che le condizioni di detenzione siano compatibili con il rispetto della dignità umana e che le condizioni di esecuzione della pena siano tali da consentire che “la salute ed il benessere del prigioniero siano assicurati in modo adeguato”, e a tali fini risulta indiscutibilmente prioritaria la necessità di spazi di vita sufficienti, la possibilità di utilizzare la toilette in modo privato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce ed all'aria naturali, l'uso dell'acqua corrente per igiene personale, la qualità del riscaldamento ed il rispetto delle esigenze sanitarie di base. Letti gli articoli 69 O.P., 27 Cost. e 3 CEDU, dispone che la direzione della Casa Circondariale di Poggioreale si attivi con pronta sollecitudine per eliminare ogni possibile situazione di contrasto con l'articolo 27 costituzione e con l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, informandone tempestivamente questo magistrato di sorveglianza”;

la prima firmataria del presente atto nel corso di diverse visite ispettive effettuate presso la casa circondariale di Poggioreale ha potuto riscontrare condizioni di detenzione delle persone ivi ristrette che, come evidenziato anche dal presidente del tribunale di sorveglianza nel provvedimento sopra riportato, sono palesemente contrastanti con i principi costituzionale e con le norme dell'ordinamento penitenziario;

ad oggi, gli interroganti hanno depositato, senza ottenere alcun tipo di risposta nonostante i numerosi solleciti, due motivate e dettagliate interrogazioni parlamentari a risposta scritta rivolte al Ministro della giustizia proprio con riferimento alla situazione ad avviso degli interroganti totalmente illegale in cui versa l'istituto di pena di Poggioreale (interrogazione n. 4-03935 e 4-04023 entrambe presentate nella seduta n. 213 di lunedì 14 settembre 2009) -:

quali provvedimenti urgenti intenda adottare, sollecitare e promuovere al fine di risolvere i problemi evidenziati nell'ordinanza del 20 aprile 2010 adottata dal presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli.

Giovedì 15 luglio 2010

Risposta del Sottosegretario di Stato per la giustizia, Giacomo Caliendo

Condividere le comprensibili preoccupazioni espresse dall'onorevole Bernardini circa “la compatibilità delle condizioni di detenzione della Casa Circondariale di Napoli con il rispetto della dignità umana” non significa, tuttavia, avallarle.

La situazione di sovraffollamento di buona parte delle carceri italiane è circostanza nota ai più, così come credo sia noto a tutti l'impegno capillarmente profuso da questa Amministrazione per risolvere le diverse problematiche presenti in materia, anche sul piano dell'ottemperanza alle prescrizioni normative di cui agli articoli 1 dell'Ordinamento penitenziario, 27 della Costituzione e 3 della Convenzione Europea dei diritti umani (CEDU), oltre che ai principi sanciti dalle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, ivi comprese quelle citate nella presente interrogazione.

Nel dare risposta, quindi, alle sollecitazioni espresse con specifico riguardo all'istituto carcerario partenopeo, ritengo doveroso precisare - così come rappresentato dal competente Dipartimento

dell'amministrazione penitenziaria - che di recente, proprio in seguito alla sentenza "Sulema Imanovic c. Italia" della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 16 luglio 2009, si è provveduto ad una ricognizione dei metri quadri a disposizione di ciascun detenuto all'interno del carcere di Poggioreale.

Ed infatti, nell'ottica di garantire i necessari standard di vivibilità e di fronteggiare tempestivamente le situazioni di maggiore allarme, la competente Direzione Generale del Dipartimento l'Amministrazione penitenziaria ha disposto, sin dall'inizio del presente anno, diversi interventi deflattivi improntati ad una migliore redistribuzione della popolazione detenuta negli spazi detentivi disponibili, procedendo a trasferire 697 detenuti comuni e 30 detenuti appartenenti ai cosiddetti circuiti "protetti" dal carcere di Poggioreale ad altri penitenziari non campani, dotati di maggiore disponibilità recettiva.

Sottolineo, peraltro, che la situazione attuale di Poggioreale è in prossimo divenire, essendo all'esame della competente Direzione Generale un ulteriore provvedimento deflattivo, grazie al quale dovrebbe poter essere realizzato lo sfollamento dall'istituto di altri 150 detenuti.

In ogni caso, al fine di assicurare condizioni di detenzione rispettose della dignità umana, si è dato vita, nell'istituto di Poggioreale, ad una serie di progetti ed attività trattamentali, diversi ed ulteriori rispetto allo svolgimento dei programmati corsi scolastici, ma ugualmente determinanti per qualificare in termini di migliore vivibilità la situazione dei ristretti. A titolo esemplificativo, segnalo:

il Laboratorio artistico espressivo, con la realizzazione di lavori grafico-pittorico-plastici e di decoupage; il Laboratorio di arte presepiale; il Laboratorio espressivo, con la presentazione, all'esito del programma, di un lavoro presso un teatro cittadino; il Progetto di musicoterapia; il Progetto cinema per detenuti, consistente nella proiezione di pellicole cinematografiche selezionate, affiancate da commenti e discussioni; il Progetto impariamo a conoscere Napoli nobilissima, con proiezioni di filmati e diapositive, improntate a descrivere la storia, i tesori d'arte e la vita di alcuni quartieri napoletani; il Progetto Area/27, destinato a detenuti tossicodipendenti e svolto in collaborazione con il SERT e con associazioni no profit della regione Campania, per favorire le attività psicocorporee, l'educazione sanitaria e l'educazione alla genitorialità dei soggetti detenuti; i progetti finanziati con i fondi Pon (costituiti da corsi di informatica di base e da corsi di arte in cucina) e progetti finanziati con i fondi Por (consistiti in corso di informatica, corso di arte fotografica, corso di impiantista termoidraulico).

Tengo a segnalare che tutti i progetti menzionati sono stati effettuati nell'anno 2009 e che analoghe attività sono state previste anche per l'anno 2010.

Venendo, infine, alle condizioni di vivibilità collegate alle condizioni strutturali del carcere di Poggioreale, faccio presente che nel programma di edilizia penitenziaria predisposto per il corrente anno, è stato previsto il finanziamento delle opere di ampliamento e ristrutturazione del settore colloqui, nonché il finanziamento delle opere di ristrutturazione del Padiglione Genova Io lotto, con adeguamento al nuovo regolamento sull'ordinamento penitenziario.

La realizzazione di tali interventi consentirà un indubbio miglioramento delle complessive condizioni detentive dei ristretti.

Giova, peraltro, evidenziare che la situazione dell'istituto di Poggioreale sarà suscettibile di sicuro miglioramento (sia sotto il profilo del sovraffollamento che della carenza di organico) in seguito alla realizzazione di nuovi posti detentivi, conseguenti alla esecuzione del cosiddetto piano carceri.

Replica di Rita Bernardini

Rita Bernardini (Pd), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatta della risposta. Rileva che ogni volta che visita il carcere di Poggioreale, la qual cosa è avvenuta tre volte da quando è stata eletta deputato, lo trova in condizioni sempre peggiori. Per quanto riguarda i progetti citati dal sottosegretario nella risposta, ritiene opportuno ricordare che il 90 per cento dei detenuti in quel carcere passa 22 ore della giornata in cella, il che rende ancora più disumani i tre metri che ciascun detenuto avrebbe teoricamente a propria disposizione. Non si può poi non tenere conto delle gravi carenze di igiene, come risulta dal fatto che, anche d'estate, un detenuto può fare solo due docce

alla settimana e che non sono forniti gli strumenti necessari per le pulizie delle celle. La circostanza che vi siano detenuti in grado di acquistare gli oggetti necessari per la pulizia sia personale che dei ristretti spazi in cui vivono è del tutto irrilevante se si considera che moltissimi altri detenuti non hanno queste possibilità. Per sottolineare la drammaticità delle condizioni in cui versano i detenuti del carcere di Poggioreale, cita una lettera a lei inviata dalla moglie di uno di questi detenuti, nella quale si dichiara contenta per il trasferimento del marito nel carcere di Pescara dove il trattamento sarà sicuramente più rispettoso della dignità umana, che nel carcere di Poggioreale è invece calpestata.

Ritiene che il modo disumano nel quale sono trattati i detenuti nel carcere di Poggioreale integri gli estremi del reato di maltrattamenti o addirittura di tortura, qualora quest'ultimo reato fosse previsto dalla legislazione italiana, così come il partito radicale da molto tempo chiede anche attraverso la presentazione di apposite proposte di legge.

Sottolinea con estremo favore l'iniziativa della dottoressa Angelica Di Giovanni, Presidente del Tribunale di sorveglianza di Napoli, che ha preso atto della drammatica situazione del carcere di Poggioreale e, facendo qualcosa che mai nessun altro magistrato aveva fatto prima, ha ordinato all'amministrazione penitenziaria di disporre quanto necessario per eliminare una situazione che è in netto contrasto con quanto previsto dall'articolo 27 della Costituzione e dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti umani. Ancora più lodevole, da parte sua, è la scelta fatta dalla dottoressa Di Giovanni di trasmettere alla procura della Repubblica di Napoli tutta la documentazione dalla quale risulta con chiara evidenza la drammatica e illegale situazione nella quale vivono i detenuti nel carcere di Poggioreale. Auspica che altri magistrati di sorveglianza seguano l'esempio della dottoressa Di Giovanni. Sottolinea le pessime condizioni nelle quali versano quasi tutti gli istituti penitenziari, tra i quali cita il Buon Cammino di Cagliari e San Sebastiano di Sassari, visitati ultimamente.

Per quanto abbia la massima stima nei confronti del dottor Ardita, considera una sorta di "burla" le circolari del DAP da lui firmate secondo le quali, nonostante la totale carenza di spazio, nelle carceri italiane si dovrebbero creare sezioni nelle quali detenere coloro che hanno meno di un anno di carcere da scontare. Si chiede come a Poggioreale, ad esempio, si possa applicare questa circolare a fronte di 2.700 detenuti e di una totale carenza di spazio. A proposito poi del numero dei detenuti nel carcere di Poggioreale, rileva come i dati forniti dal sottosegretario circa un trasferimento di 700 detenuti sia in netto contrasto con i dati ufficiali secondo i quali i detenuti di quel carcere continuerebbero ad essere sempre 2.700.

La situazione delle carceri a suo parere non potrà essere certamente risolta dall'approvazione del disegno di legge sulla detenzione domiciliare pendente in sede legislativa presso la Commissione giustizia sia perché il contenuto originario, che avrebbe portato ad un miglioramento delle condizioni carcerarie grazie ad una sensibile riduzione del sovraffollamento delle carceri, è stato pressoché svuotato nel corso dell'esame parlamentare sia perché l'applicazione della nuova misura comporterebbe degli adempimenti burocratici tali da far slittare nel tempo, qualora il disegno di legge dovesse essere approvato, la sua applicazione.

Sottolinea come tutto ciò stia a dimostrare che ai vertici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed al Ministro della giustizia sfuggano completamente le reali e drammatiche situazioni nelle quali versano le carceri italiane e che queste situazioni potrebbero portare anche a rivolte da parte di detenuti esasperati. Osserva che paradossalmente un detenuto nel carcere di Sassari è stato punito perché protestava per l'inserimento di un terzo detenuto in una cella di soli 7 metri quadrati nonostante che con la sua protesta non intendeva fare altro che chiedere l'applicazione della legge. Conclude chiedendosi se sia illegale tale richiesta ovvero la situazione nella quale si trova lo Stato italiano che di fatto in molte situazioni sottopone a tortura i propri detenuti.